



COMUNE DI SALERNO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

**Approvato con delibera di C.C. n. 188 del 29/12/1995,
modificato con deliberazioni di C.C. n. 6/2005,
n. 60/2007, n. 49/2008, n. 61/2008, n. 53/2009 e n. 53/2011**

Art. 1
Istituzione della tassa

1 . Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n° 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n°507 e succ essive modificazioni ed integrazioni e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2
Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°130 dcl 9.10.1995, ai sensi del D.P.R. 19 settembre 1982, n° 915, in conformità all'ari. 59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fui dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3
Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4
**Presupposti, soggetti passivi
e soggetti responsabili della tassa**

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario, salvo che questi esibisca all'Ufficio Tributi regolare contratto di conduzione a qualsiasi titolo.

Art. 5
Esclusioni dalla tassa

1 . Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia. di regola. all'interno degli stessi presidio umano;
- b) locali con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nei quali non sia possibile la permanenza
- c) la parte degli impianti sportivi riservata. ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; p , ,
- d) unità immobiliari libere da persone e cose; purchè non allacciate ai pubblici servizi.
- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- f) i locali compresi in fabbricati rurali destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, il ricovero del bestiame e la custodia degli attrezzi;
- g) gli edifici limitatamente alla parte adibita al culto, di qualsiasi professione religiosa, esclusi in ogni caso i locali delle eventuali annesse abitazioni di persone aventi rapporto con esso ed ogni

altro locale annesso destinato ad attività ricreative, culturali, didattiche, ecc.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione presentata dal cittadino e debbono essere direttamente rilevabili dall'Ufficio in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

c) Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte a verde

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani., tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civili abitazioni in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'aria di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa, è dovuta in misura pari al 40% della tariffa.

3. Se il servizio di raccolta non viene svolto nella zona di residenza o dimora nell'immobile a disposizione, ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, ovvero è effettuato con grave violazioni delle prescrizioni del regolamento del Servizio di Nettezza Urbana relative alle distanze, capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura pari al 40% della tariffa corrispondente. Tali condizioni debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida qualora non venga provveduto entro trenta giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana quando il limite massimo di distanza, e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 8
Costo di esercizio

Ai fini della determinazione del costo d'esercizio, è dedotto dal costo complessivo del servizio di igiene urbana un importo forfettario pari al 10% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani delle aree pubbliche.

Art. 9
Classi di appartenenza ed articolazione della tassa

Le tariffe unitarie sono applicate distinguendo tra Utenze Domestiche e Utenze non Domestiche:

- 1) per le Utenze Domestiche la tariffa è determinata con riguardo, rispettivamente, al numero dei componenti il nucleo familiare per un' incidenza percentuale pari 30%, e alla superficie dell'immobile condotto, espressa in metri quadrati, per la restante parte percentuale;
- 2) per le Utenze non Domestiche la tariffa è determinata sulla base di parametri relativi ai coefficienti potenziali di produzione delle singole categorie, di cui alla tabella 3A dell'allegato 1 del DPR 158/99, per un' incidenza percentuale pari al 35% (quota variabile), nonché in base alla superficie dell'immobile condotto, espressa in metri quadrati, per la restante parte percentuale.

Sono pertanto individuate ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 507/1993 le seguenti categorie:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE	
	DESCRIZIONE
1.01	Famiglie di 1 componente
1.02	Famiglie di 2 componenti
1.03	Famiglie di 3 componenti
1.04	Famiglie di 4 componenti
1.05	Famiglie di 5 componenti
1.06	Famiglie di 6 o più componenti
1.07	Non residenti o locali tenuti a disposizione
1.08	Superfici domestiche accessorie

TARIFFE UTENZA NON DOMESTICHE	
CATEGORIA E SOTTOCATEGORIA	
2.01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI senza scopo di lucro, LUOGHI DI CULTO, ARCHIVI
2.02	CINEMATOGRAFI E TEATRI.
2.02.01	CINEMA E TEATRI.
2.02.02	MULTISALA
2.02.03	SALE GIOCHI
2.03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA.
2.03.01	AUTORIMESSE
2.03.02	MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
2.04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI.

2.04.01	<i>CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI</i>
2.04.02	<i>GIOSTRE</i>
2.05	STABILIMENTI BALNEARI.
2.06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI.
2.07	ALBERGHI CON RISTORANTE
2.08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE
2.09	CASE DI CURA E DI RIPOSO.
2.10	OSPEDALI.
2.11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI.
2.12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO. Intermediari finanziari
2.13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI.
2.14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE.
2.15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO.
2.16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI.
2.17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA.
2.18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE : FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO ELETTRICISTA
2.19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO.
2.20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE.
2.21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI.
2.22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB.
2.23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE.
2.24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA.
2.25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI.
2.26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE.
2.27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO.
2.28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI.
2.29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI.
2.30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB.

In sede di determinazione delle tariffe la Giunta Comunale può individuare, all'interno delle categorie di cui al precedente comma 1, delle sottocategorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produttività di rifiuti, provvedendo a individuare i relativi coefficienti .

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale o sia presente la sede di una ditta, la Tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata ed indicata nella denuncia; in assenza di informazioni riguardo all'utilizzo effettivo di dette superfici immobiliari, la Tariffa è determinata presumendo una ripartizione al 50% tra utenza domestica e utenza non domestica.

La Tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Il Comune ripartisce, in particolare, tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo la seguente percentuale: utenze domestiche 57% utenze non domestiche 43%.

L'utenza domestica è rappresentata dai nuclei domestici che occupano o conducano i locali e le aree di civili abitazioni. Il numero dei componenti il nucleo domestico risulta dalle iscrizioni anagrafiche e comprende tutti i soggetti residenti nella civile abitazione alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento della tassa, anche se appartenenti a famiglie anagraficamente distinte. Dal numero complessivo degli occupanti sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o riposo, case famiglia o protette o domiciliati in istituti penitenziari. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di apposita documentazione con decorrenza dal bimestre successivo alla data di presentazione della richiesta. Per le utenze domestiche, relative alla categoria "non residenti o locali tenuti a disposizione", la tariffa è fissa in rapporto ai mq dell'abitazione.

L'utenza non domestica è rappresentata da tutti i soggetti che occupano o conducono, a diverso titolo, locali ed aree non rientranti nella fascia delle utenze domestiche.

La tassa viene riscossa in quattro rate bimestrali consecutive. In caso di pagamento in unica soluzione l'importo va versato entro il termine di scadenza della terza rata.

Art. 10 Esenzioni ed agevolazioni

1) Sono esenti dalla tassa:

a) i contribuenti titolari di pensione minima (sociale, vecchiaia, invalidità, reversibilità,..) in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- o abitazione non di lusso (A1 – A7 – A8);
- o tutti gli occupanti l'abitazione sono stati iscritti nell'anagrafe del Comune di Salerno per l'intero anno precedente;
- o sono sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi altra natura;
- o nessun componente del nucleo familiare svolge alcuna attività lavorativa;

b) le superfici di cui al successivo art. 12, comma 5, qualora la tassa giornaliera non è superiore ad € 15,00 (quindici/00);

2) E' possibile richiedere un'agevolazione pari al 30% della tassa complessiva, riferita alla unità adibita ad abitazione con esclusione delle pertinenze, qualora siano verificati tutti i seguenti requisiti:

- l'abitazione non sia di lusso (A1 – A7 – A8) e rientri nei parametri di cui al comma successivo;
- tutti gli occupanti l'abitazione siano stati iscritti nell'anagrafe del Comune di Salerno nell'intero anno precedente e siano sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi altra natura, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprio nucleo familiare;
- l'unità immobiliare sia adibita esclusivamente ad abitazione principale;
- l'indicatore ISEE delle persone che occupano l'abitazione non sia superiore ad € 6.000,00 (seimila/00) o in alternativa il reddito imponibile del nucleo familiare non sia superiore a € 12.000,00 (dodicimila/00); i limiti di cui sopra sono elevati rispettivamente ad € 8.000,00 e ad € 15.000,00 nei seguenti casi:

1. Qualora nel nucleo familiare sia presente uno o più portatore di handicap grave o non autosufficiente, certificato ai sensi della legge 104/1992;
 2. Qualora nel nucleo familiare il/i percettore/i di reddito sia/no stato/i licenziato/i o collocato/i in mobilità o Cassa integrazione guadagni per un periodo consecutivo non inferiore a 12 settimane nel corso dell'anno relativo al periodo di imposta;
 3. Qualora il nucleo familiare sia composto da una sola persona con età superiore o uguale ai 75 anni di età alla data del 1 gennaio dell'anno di imposta.
- sia stata assolta la tassa nell'anno precedente a quello per il quale viene richiesta l'agevolazione;
 - non è cumulabile con altre agevolazioni e/o riduzioni a qualsiasi titolo richieste.

3) Al fine di ottenere le esenzioni e le agevolazioni dovrà essere prodotta apposita documentazione da cui risultino i requisiti e le condizioni indicate entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

4) Le esenzioni e le agevolazioni hanno effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta.

5) In sede di determinazione delle tariffe, la Giunta Municipale può variare i limiti dell'indicatore ISEE e/o del reddito imponibile necessari per richiedere l'agevolazione di cui al presente articolo;

6) La somma relativa alle esenzioni ed agevolazioni di cui al comma 1 punto a), ed al comma 2, sono iscritti in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione stessa, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 11 Riduzioni

La tassa complessiva viene ridotta della misura del 30% nel caso di:

a) contribuenti titolari di pensione minima (sociale, vecchiaia, invalidità, reversibilità..) in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- l'unità immobiliare di proprietà sia adibita esclusivamente ad abitazione principale;
- l'abitazione non sia di lusso (A1 – A7 – A8);
- tutti gli occupanti l'abitazione siano stati iscritti nell'anagrafe del Comune di Salerno per l'intero anno precedente;
- siano sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi altra natura, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprio nucleo familiare ;
- nessun componente del nucleo familiare svolga alcuna attività lavorativa.

Al fine di ottenere la riduzione dovrà essere prodotta apposita documentazione entro il 30 giugno dell'anno di riferimento da cui risultino i requisiti e le condizioni indicate ed ha effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta;

b) coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale che occupano la parte abitativa della costruzione rurale;

c) locali non adibiti ad abitazioni ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta.

Le riduzioni di cui ai commi b) e c) saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni indicate.

La somma relativa alle riduzioni è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione stessa, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del D. Lgs, 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 12

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente le aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, dalla tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata dell'importo percentuale del 50%
4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.
5. Per le occupazioni urgenti, la tassa giornaliera deve essere versata al momento della comunicazione al Comune. La comunicazione (denuncia) deve avvenire entro il primo giorno feriale successivo all'occupazione.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13 Denunce

1. Le denunce sono redatte su modelli predisposti dall'Ufficio Tributi in conformità alla normativa vigente in materia
2. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14 Sgravi e rimborsi

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio Tributi entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art 15 Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'Ufficio Tributi può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dalla legge.

Art. 15-Bis NORMA TRANSITORIA

Nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, viene accordato ai nuclei familiari residenti nel Comune alla data del 1^1-2008 e con iscrizione nel ruolo Tarsu non successiva a tale data viene assicurata per le utenze domestiche classificate o classificabili nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5 ed A6, l'invariabilità del prelievo fiscale per il solo anno fiscale 2009 rispetto alla tassa iscritta a ruolo per l'annualità 2008, laddove l'importo derivante dalla nuova tariffa sia superiore, con le seguenti prescrizioni:

- 1) per i nuclei familiari costituiti da una sola persona ed una superficie dichiarata non inferiore a mq. 30 e non superiore a mq 100;

- 2) per i nuclei familiari costituiti da due persone ed una superficie dichiarata non inferiore a mq. 45 e non superiore a mq 130;
- 3) per i nuclei familiari costituiti da tre persone ed una superficie dichiarata non inferiore a mq. 60 e non superiore a mq 150;
- 4) per i nuclei familiari costituiti da quattro persone ed una superficie dichiarata non inferiore a mq. 75 e non superiore a mq 160;
- 5) per i nuclei familiari costituiti da cinque persone ed una superficie dichiarata non inferiore a mq. 90 e non superiore a mq 170;
- 6) per i nuclei familiari costituiti da sei persone ed una superficie dichiarata non inferiore a mq. 100 e non superiore a mq 180;
- 7) per i nuclei familiari costituiti da più di sei persone la superficie dichiarata non deve essere inferiore a mq. 100 più 10 mq per ogni componente in più oltre i sei;
- 8) per tutte le ipotesi, di cui ai punti precedenti, viene riconosciuta l'invarianza della spesa a condizione che la superficie inferiore rispetto a quella minima richiesta sia adeguatamente dimostrata o accertata.

Nella determinazione della superficie minima e massima di cui ai punti precedenti non vanno comprese le superficie accessorie relative alle pertinenze. Qualora, sia intervenuta nel corso del 2008 un aumento di superficie denunciata, per effetto di cambio di domicilio, l'invariabilità del prelievo fiscale è determinata calcolando per l'intero 2009 la nuova superficie denunciata.

L'agevolazione necessaria a garantire l'invariabilità del prelievo fiscale rispetto all'anno 2008 non è cumulabile con le agevolazioni previste all'art. 10.

Ai contribuenti che presenteranno, entro il termine del 30 settembre 2009, denunce di variazione delle superficie già denunciate, ai fini dell'applicazione della TARSU, non verranno addebitati interessi e sanzioni.